



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TORRE DEL GRECO

ORDINANZA

*Modifiche Ordinanza n. 13/2025 - Regolamento di disciplina dell'uso
dei natanti da diporto nell'ambito del Circondario Marittimo di Torre del Greco -*

Il Capo del Circondario Marittimo di Torre del Greco,

VISTO l'articolo 91-bis del Decreto Ministeriale del 29 luglio 2008, n. 146 concernente il "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;

VISTA l'Ordinanza n. 13 del 15 maggio 2025 recante *"Regolamento di disciplina dell'uso dei natanti da diporto nell'ambito del Circondario Marittimo di Torre del Greco"*;

RITENUTO necessario armonizzare al Decreto ministeriale sopra richiamato il *Regolamento di disciplina dell'uso dei natanti da diporto nell'ambito del Circondario Marittimo di Torre del Greco* in relazione all'Art. 7 comma 1, lettera b - *Navigazione da diporto durante la stagione balneare - Divieti e limiti*;

ORDINA

Articolo 1

Approvazione modifiche

Sono approvate le seguenti modifiche al *"Regolamento di disciplina dell'uso dei natanti da diporto nell'ambito del Circondario Marittimo di Torre del Greco"*:

1. L'articolo 7, comma 1 lettere a) e b), - *Navigazione da diporto durante la stagione balneare - Divieti e limiti* sono così modificati:

Ferme restando le disposizioni sopra indicate, durante la stagione balneare, nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 20.00, la zona di mare compresa entro la distanza di 250 (duecentocinquanta) metri dalle spiagge e dalle scogliere basse e di 100 (cento) metri dalle coste alte o a picco sul mare, è destinata esclusivamente alla balneazione. Inoltre:

- a. sono vietati il transito, la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio a tutte le unità a vela o a motore (compresi scooter acquatici, jet e propulsori acquatici e similari, surf, kite-surf, wind-surf, fly board, jetlev flyer, tutti i galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, banana boat, tavole a motore e simili), a distanza inferiore a 250 (duecentocinquanta) metri dalla costa e a 150 (centocinquanta) metri dalle coste a picco;
- b. nella zona di mare compresa tra i 250 (duecentocinquanta) metri e i 1.000 (mille) metri di distanza dalle spiagge e tra i 100 (cento) metri e i 500 (cinquecento) metri dalle coste a picco, tutte le unità devono navigare con gli scafi in dislocamento e a velocità non superiore a 8 (otto) nodi.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato.

Articolo 3

Disposizioni finali

I contravventori alle norme della presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili penalmente e civilmente dei danni che potrebbero arrecare a persone e/o cose per effetto delle loro azioni od omissioni, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, nelle

sanzioni previste dagli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione nonché dall'articolo 53 del D. Lgs. n. 171 del 18 luglio 2005 e ss. mm. ii.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si fa riferimento alle norme del Codice della Navigazione ed alle altre norme pertinenti comunque applicabili.

È fatto obbligo a chiunque spetti, in particolare a tutti gli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria, di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo di questo Comando e l'inclusione nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it>.

Torre del Greco, *data del protocollo*

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Angelo LABELLA

*(Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs 7.3.2005, n. 82, art.21)*